



COMUNE DI SAN PROSPERO (MO)

PROPOSTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 180 E 183 DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SAN PROSPERO (MO)

*il Responsabile del Servizio
Arch. Michela Di Leva*

ALLEGATO AL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

*il Responsabile del Procedimento
Arch. Michela Di Leva*

RELAZIONE DEL RUP CONTENENTE LE MOTIVAZIONI CHE GIUSTIFICANO IL
RICORSO ALLA PROCEDURA DI FINANZA DI PROGETTO E LA FATTIBILITA' DELLA
PROPOSTA

ALL_3

FEBBRAIO 2020

scala

note

archivio

PREMESSA

Nel nostro ordinamento la norme relative alla finanza di progetto (o *project financing*) trovano collocazione nell'ambito della disciplina del cd. Partenariato Pubblico Privato (PPP), caratterizzandosi come un particolare metodo di affidamento di costruzione e gestione dell'opera pubblica, alternativo rispetto a quello della concessione *tout court*.

Il contratto di PPP è “il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore ...”.

L'attuale Codice Appalti prevede solo due procedure relative al project financing:

- procedura di project financing a iniziativa dell'ente pubblico, per la realizzazione di lavori già inclusi negli strumenti di programmazione (art. 183 commi 1-14 D.Lgs 50/2016);
- procedura di project financing a iniziativa privata, per lavori non presenti nella programmazione (art. 183 commi 15-19 D.Lgs 50/2016).

L'operatore economico AeB ENERGIE S.R.L. di Mirandola, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., ha presentato al Comune di San Prospero (MO) proposta di candidatura quale promotore per l'affidamento della “*Concessione del servizio di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di San Prospero*”, al fine della messa in sicurezza, adeguamento infrastrutturale, rispetto dell'inquinamento luminoso e miglioramento dell'efficienza energetica. La proposta fa riferimento alla realizzazione di lavori/servizi non presenti negli strumenti di programmazione già approvati.

L'istituto del *project financing* ad iniziativa privata si contraddistingue dunque in quanto la fase di iniziativa non è assunta dall'Amministrazione ma dal privato, i cui progetti e proposte necessitano di essere fatte proprie dalla Amministrazione, al fine del rispetto degli indirizzi programmatici e delle esigenze pubbliche di cui sono istituzionalmente portatrici.

Detto procedimento del *project financing* a iniziativa privata è articolato in fasi:

- presentazione di una proposta da parte del soggetto privato cui è riconosciuta la relativa facoltà;
- valutazione della proposta da parte della Pubblica Amministrazione ai fini della verifica della fattibilità del progetto e dell'assenza di elementi ostativi alla realizzazione dell'opera;
- individuazione della proposta di pubblico interesse;
- indizione della procedura di gara per l'aggiudicazione della concessione.

La fase di valutazione della proposta del privato non è finalizzata alla ricerca di un “contraente”, ma solo di una “proposta” che rivesta pubblico interesse che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l'accoglimento della proposta formulata dall'aspirante promotore.

La dichiarazione di pubblico interesse/fattibilità non fa comunque maturare in capo al promotore un diritto all'indizione della procedura, bensì una mera aspettativa vincolata alle valutazioni di pertinenza dell'Amministrazione che giustifichi l'inserimento di un determinato progetto nei propri strumenti di programmazione.

STATO ATTUALE DEGLI IMPIANTI

L'uso razionale delle risorse è oggi un tema particolarmente sentito che si sta progressivamente affermando nella coscienza comune, per la salvaguardia e tutela dell'ambiente. Dovendo quindi riqualificare gli impianti di illuminazione pubblica e valutare poi tutte le aree di intervento sugli impianti, su cui indirizzare le risoluzioni per la riqualificazione degli stessi, deve essere noto in modo puntuale e preciso il parco degli apparecchi di Illuminazione Pubblica, di proprietà comunale presenti nel proprio territorio.

A tal fine è stato eseguito il censimento dell'impianto di illuminazione pubblica in modo da valutarne le condizioni e lo stato di fatto: quello presente nel territorio del comune di San Prospero è costituito da circa

1536 punti luce, alimentati da 69 quadri elettrici e distinti per tipologia di lampade:

- punti luce con lampade ai vapori di sodio alta pressione (SAP): 92%
- punti luce con lampade a ioduri metallici (2%)
- punti luce con lampade a vapori di mercurio (6%)

che ha portato alla luce le seguenti criticità:

- criticità di tipo energetico, dovute essenzialmente alla presenza di sorgenti luminose non sempre di adeguata potenza e di apparecchi illuminanti cablati con lampade a bassa efficienza. Sono inoltre presenti apparecchi illuminanti cablati con lampade di potenza superiore rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa e in relazione alla classificazione della strada;
- criticità relative all'inquinamento luminoso, riconducibili alla presenza di corpi illuminanti che non permettono la limitazione del flusso luminoso disperso verso l'alto al di sotto dei valori previsti dalla Legge Regionale n. 19 del 2003 "*Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento luminoso e di risparmio energetico*".

OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

La proposta si riferisce all'intervento di messa in sicurezza e all'adeguamento infrastrutturale della rete di pubblica illuminazione, nonché al rispetto dell'inquinamento luminoso ed al miglioramento dell'efficienza energetica dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di San Prospero e comprende:

- fornitura ed erogazione di energia elettrica;
- manutenzione ordinaria e programmata preventiva;
- manutenzione straordinaria;
- adeguamento normativo, sia dal punto vista prettamente illuminotecnico che impiantistico ove necessario, di tutti gli impianti oggetto della concessione secondo le modalità indicate nel progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- realizzazione di interventi di riqualificazione tecnologica finalizzati in particolare al risparmio energetico.

L'intervento si prefigge dunque:

- la diminuzione dei consumi elettrici e quindi delle emissioni di CO₂ e di gas climalteranti valorizzando soluzioni che garantiscano una forte diminuzione dei consumi finali;
- la diminuzione dell'inquinamento luminoso, evitando illuminazioni scorrette, eccedenti le necessità, ed adottando una tecnologia di apparecchi totalmente schermati contro la dispersione della luce (apparecchi 'full cut-off') nel rispetto di quanto riportato all'interno della Legge Regionale n.19 del 2003.

Con gli interventi proposti si passa da un consumo energetico annuo pari a 936.875,64 kWh a 259.317,92 kWh, con un risparmio energetico di 677.557,92 kWh, pari a 72,32% dei consumi annui che a sua volta comporterà una minore emissione di circa 273.055,76 kg di CO₂ in atmosfera e un minor consumo di circa 126,65 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio).

SCOPO DELLA PROPOSTA

Scopo della proposta è il conseguimento di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, attraverso la riqualificazione dell'impianto esistente e messa a norma nonché il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al contenimento dell'inquinamento luminoso. Si precisa che la proprietà degli impianti rimarrà comunale.

In particolare il promotore propone di:

- sollevare l'Amministrazione Comunale da incombenza operativa riguardante gli aspetti tecnico-gestionali del servizio in oggetto;

- adeguare gli impianti di illuminazione pubblica del territorio comunale attraverso gli interventi previsti;
- riqualificare gli stessi impianti attraverso il ricorso a nuove tecnologie che possano consentire contestualmente di raggiungere la massima ottimizzazione dei consumi energetici e le massime condizioni di sicurezza degli impianti;
- incrementare la qualità del servizio erogato alla cittadinanza;
- erogare il servizio di pubblica illuminazione su tutti gli impianti ubicati nel territorio comunale e di proprietà dello stesso, nel rispetto degli standard illuminotecnici di cui alle norme vigenti;
- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti oggetto di consegna e/o realizzati dal Concessionario nell'ambito della gestione del servizio.

Il canone posto a base d'asta sarà quindi pari a €168.960,00 al netto dell'IVA.

ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI

Il risparmio energetico derivante dagli interventi previsti a progetto viene determinato sostanzialmente da due distinti fattori.

- la riduzione della potenza del parco lampade presente nel comune di San Prospero;
- l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti dotati sia di sistema di dimmerazione automatica del flusso luminoso che sistemi di riduzione del flusso luminoso a livello quadro.

Il progetto prevede i seguenti interventi da realizzarsi per i soli impianti di proprietà comunale:

- realizzazione di interventi di riqualificazione tecnologica finalizzati in particolare al risparmio energetico;
- sostituzione di n. 1495 apparecchi illuminanti con apparecchi con sorgente luminosa a LED;
- fornitura e ricablaggio dell'esistente con kit refitting led, auto dim, completo di dispositivo TLC;
- intervento di sostituzione di n. 88 sostegni;
- fornitura e posa in opera di n. 14 quadro elettrico IP completo di involucro in materiale plastico IP55, delle apparecchiature elettriche di protezione comando e dei dispositivi di telecontrollo per punto a punto;
- adeguamento di n. 21 quadro elettrico esistente per la messa a norma dei dispositivi di protezione e comando, fornitura di dispositivo di riarmo automatico dell'impianto e dei dispositivi di telecontrollo standard secondo le specifiche di progetto;
- sostituzione e/o adeguamento alle normative vigenti dei quadri;
- sostituzione e/o adeguamento alle normative vigenti di alcuni tratti di linee di alimentazione.

DETERMINAZIONE IMPORTO OPERE DI ADEGUAMENTO

Per gli interventi previsti si è provveduto a redigere apposito computo metrico estimativo. Tale elaborato porta ad un totale di € 718.472,00 per la realizzazione delle opere di adeguamento comprensivi di oneri per la sicurezza. I costi della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, per la stesura del Piano di Sicurezza di cantiere, per la Direzione dei Lavori, per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché tutti gli obblighi di smaltimento rifiuti, smantellamento impianti esistenti, opere murarie, ecc. sono compresi nell'importo dei lavori e a carico dell'Appaltatore. A tale importo vanno aggiunte le spese tecniche e di pubblicazione del bando e della commissione giudicatrice.

Con Prot. 9218 del 26/11/2018 la ditta AeB ENERGIE S.R.L. ha inviato comunicazione della quantificazione del valore di indennizzo in caso di risoluzione anticipata del contratto rep. 5315/2007 sopracitato, fissata in €. 91.350,00, da corrispondere entro 30 giorni dalla stipula del nuovo contratto di affidamento al gestore subentrante da riparametrare al momento della indizione della gara ed inserito nel QTE stesso.

IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) E IL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (FTT)

L'illuminazione pubblica è uno dei servizi essenziali per la cittadinanza, e richiede un ampio uso di tecnologie ed energia elettrica. L'efficienza del sistema di illuminazione, inteso come capacità di svolgere il servizio richiesto con consumi di energia elettrica contenuti, riveste carattere di estrema importanza. Motivo per cui è necessario che lo stesso sia costruito e mantenuto in perfetta efficienza. Nel caso dell'impianto del Comune di San Prospero è necessario procedere ad un intervento di riqualificazione. In assenza di risorse dirette conferibili dall'Amministrazione, è possibile optare per un Partenariato Pubblico Privato (PPP) e individuare una possibile procedura di affidamento del servizio con la formula del Finanziamento Tramite Terzi (FTT).

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. eee del D. Lgs. 50/16, il "contratto di partenariato pubblico privato" è un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio da parte dell'operatore.

CONFRONTO CON IL CONTRATTO CONSIP

La legge 488 del 1999, all'art. 26 comma 3, prevede che "le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo – qualità, come limiti massimi".

Il concetto di adesione a convenzioni Consip viene ulteriormente sottolineato nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012 art. 1 comma 7 (spending review) dove viene riportata la necessità per l'Amministratore di aderire alle proposte Consip se l'oggetto del bando risulta compreso nell'elenco dei servizi gestibili tramite convenzione CONSIP.

Tale previsione è stata più volte rivista, da ultimo con D.L. 66/2014 e dalla stabilità 2016: il legislatore vuole porre l'attenzione delle PA affinché la fornitura di alcuni beni e servizi avvenga prendendo come riferimento i contratti CONSIP, tuttavia consente l'utilizzo di altre soluzioni se la verifica dei costi e delle proposte contenute nella convenzione CONSIP non risultino economicamente vantaggiose.

Il servizio di pubblica illuminazione, alla luce del Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19 aprile 2018, n. 2392, non è da affidare obbligatoriamente mediante convenzione Consip in quanto il servizio di pubblica illuminazione non rientra nel novero di servizi e forniture per i quali, in forza dell'art. 1, comma 7, legge 135 del 2012, come successivamente modificato e integrato, le amministrazioni locali sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni ed accordi quadro messi a disposizione da Consip. Ciò a maggior ragione quando tale servizio viene integrato con lavori aggiuntivi.

Ecco quindi che il Collegio ritiene che *"l'attività che si intende affidare con la procedura in contestazione non sia affatto riconducibile al mero servizio energia, ma rientri, invece, tra servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica di cui all'art. 3 bis del D.L. 13/08/2011, n. 138 (conv. in legge n. 148/2011)."*

Inoltre, l'utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni Consip riferiti a beni e servizi comparabili, di cui all'art. 26 legge 488 del 1999 vanno utilizzati quali limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

In ogni caso, ovviamente, il loro utilizzo presuppone la compatibilità. Senonché nel caso di specie, fa difetto proprio tale comparabilità, in quanto il servizio messo a gara dal Comune di San Prospero, non è quello oggetto delle condizioni della convenzione Consip Luce 4, sia per diversità dei servizi sia per diversità della durata (15 anni in luogo di 9 anni).

Pertanto, anche alla luce della giurisprudenza amministrativa il servizio di pubblica illuminazione, a maggior ragione laddove integrato dei lavori aggiuntivi, non rientra nel novero di servizi e forniture per i quali, in forza dell'art. 1, comma 7, legge 135 del 2012, come successivamente modificato e integrato, le amministrazioni locali sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni ed accordi quadro messi a disposizione da Consip (fatto salvo il conseguimento di prezzi inferiori di almeno il 3% attraverso autonome procedure ad evidenza pubblica).

Né sussiste l'obbligo, per le amministrazioni locali, di recepire nei propri bandi di gara i medesimi parametri tecnici ed economici previsti dalle procedure competitive esperite da Consip.

Il presente progetto di fattibilità tecnica ed economica prevede una fornitura di servizio (gestione dell'impianto inteso come manutenzione e fornitura di energia elettrica) e lavori (lavori di adeguamento normativo e efficientamento energetico).

Pertanto risulta evidente che il presente progetto di fattibilità tecnica ed economica non risulta paragonabile economicamente con la convenzione CONSIP LUCE 4 in quanto la convenzione non comprende servizi essenziali previsti nella proposta per l'affidamento in concessione mediante finanza di progetto, ai sensi degli artt. 180 e 183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016, del servizio relativo alla Gestione e Manutenzione degli impianti di illuminazione Pubblica del Comune di San Prospero.

Allegato:

- Il PPP e il contratto di appalto: differenze e pro e contro dei due modelli


San Prospero, li 12/02/2020

Il tecnico
Arch. Michela Di Leva

Il PPP e il contratto di appalto: differenze e pro e contro dei due modelli

OBIETTIVI

Con il presente documento si intende evidenziare **la differenza fra l'affidamento del servizio di pubblica illuminazione** comprensivo di investimenti per la riqualificazione e ammodernamento degli impianti **tramite un contratto di partenariato pubblico privato** (attivabile tramite una operazione di finanza di progetto) **e un appalto tradizionale, con un particolare focus sul modello proposto nella convenzione CONSIP Luce 4**



LIMITI E POSSIBILI SVILUPPI DELL'ANALISI

L'analisi proposta nel presente documento è di tipo puramente qualitativo non esistendo ad oggi una proposta di intervento specifica dell'aggiudicatario CONSIP per il singolo Comune.

Si potrebbe simulare, l'offerta CONSIP per il Comune grazie alla disponibilità dei prezzi offerti sul sito della società ministeriale, tuttavia non si conosce il livello di risparmio offerto dall'aggiudicatario. In caso di necessità è possibile sviluppare un c.d. test di «Value for money»

LA DIFFERENZA FRA PPP E APPALTO DA UN PUNTO NORMATIVO

PPP/Concessione

Art. 3 cm 1 lett eee) del D. Lgs. 50/2016

- Affidamento a un operatore della realizzazione di un opera in cambio dell'erogazione del servizio connesso a tale opera/intervento
- Il trasferimento del rischio rende non certo il recupero dell'investimento

LA PA NON PAGA UN SERVIZIO, MA AFFIDA UN IMPIANTO GESTIONALMENTE COMPLESSO A UN'OPERATORE PERCHE' LO GESTISCA IN EFFICIENZA E LO RIQUALIFICH.

IL GESTORE E' RESPONSABILE DELL'IMPIANTO

Appalto e convenzione CONSIP

Oggetto del servizio è la manutenzione degli impianti e la fornitura di energia elettrica.

La riqualificazione dell'impianto è ancillare ai servizi e predefinita in sede di gara (al netto dell'extra canone comunale)

LA PA PAGA LE SINGOLE ATTIVITA' MANUTENTIVE E L'ENERGIA CONSUMATA ANNO PER ANNO.

IL PRIVATO NON ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA' IN ORDINE ALL'IMPIANTO NEL SUO COMPLESSO DI CUI RIMANE RESPONSABILE LA PA

PUNTI DI CONFRONTO PPP-CONSIP

CONSIP Luce 4 presenta, a prima vista, aspetti simili a un contratto di PPP perché unisce la parte servizi manutentivi classici con la componente di efficientamento energetico dell'impianto tipici di un contratto di PPP, tuttavia è possibile evidenziare alcune differenze sostanziali sia di tipo contrattuali che di impostazione contrattuale che si riportano in forma sintetica.

1

IL RISPARMIO ENERGETICO E IL RISCHIO DEL SUO RAGGIUNGIMENTO

PPP – Proposta AeB

Il maggior costo energetico per il mancato risparmio è in capo al privato in quanto il canone comunale è calcolato prevedendo il risparmio promesso, senza che possa essere richiesto un adeguamento/riequilibrio. Inoltre è prevista una penale pari a 0,2 €/Kwh per ogni Kwh di mancato risparmio. Pertanto si ha un effetto diretto sull'operatore pari a circa 0,19 €/kwh e una trattenuta dal canone immediata (salvo successiva contestazione del privato) per ogni Kwh di mancato risparmio.

Convenzione CONSIP

Il Comune paga ogni anno i costi energetici effettivamente sostenuti meno una quota (35%) che il privato assume come suo rischio. **Quindi il mancato risparmio è, per il 65% un rischio del Comune.** In caso di mancato raggiungimento del risparmio offerto in gara (dato non noto fino al PDI, al contrario della proposta AeB) c'è una penale pari al doppio del costo energetico (attualmente 0,15 €/kwh, quindi per una penale pari a 0,3 €/kwh), ottenibile solo dopo il lungo processo di contestazione previsto dal capitolato.

NEL PPP IL RISPARMIO E' INSITO NEL CANONE OLTRE AD UNA PENALE DIRETTAMENTE APPLICATA. NELLA CONVENZIONE CONSIP IL RECUPERO DEL MANCATO RISPARMIO E' SOLO POSTUMO DOPO CONTESTAZIONE

LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO

PPP – Proposta AeB

Nel PPP AeB la manutenzione straordinaria è ricompresa nel canone pagato dalla PA, eccezion fatta per i nuovi punti luce da costruirsi o le demolizioni e i casi di forza maggiore che comportino danni a oltre una data percentuale di punti luce dell'impianto. Ovviamente il Comune può erogare contributi per la gestione che abbattano il canone fino ad un massimo del 50% del valore dell'affidamento

Convenzione CONSIP

La manutenzione straordinaria NON è compresa nel canone e se vi sono interventi da effettuarsi il Comune deve investire in aggiunta al canone annuale (eventualmente anche con una distribuzione temporale di tale investimento), ma fino ad un massimo del 10% del canone complessivo.

NEL PPP IL GESTORE E' RESPONSABILE DELL'IMPIANTO NEL SUO COMPLESSO. NELLA CONVENZIONE CONSIP IL GESTORE EFFETTUA INTERVENTI MANUTENTIVI → E' UNA LOGICA RADICALMENTE DIFFERENTE

3

GLI INTERVENTI DA EFFETTUARE

PPP – Proposta AeB

Nel PPP AeB gli interventi da effettuarsi sull'impianto sono condivisi con l'amministrazione da un operatore locale a conoscenza delle esigenze del territorio. Tali investimenti sono poi messi a gara e verificati sul mercato e pertanto ulteriormente affinati.

Convenzione CONSIP

L'affidatario ha già pattuito a seguito di procedura di gara le condizioni economiche e contrattuali con CONSIP e ad esse (oltre che al suo rendimento atteso) deve stare dentro, pertanto la possibilità di personalizzare l'offerta in termini di investimenti da effettuare sarà necessariamente vincolata.

Inoltre non c'è alcuna verifica di mercato, anche in termini di congruità dei prezzi offerti in quanto il gestore è unico

**NEL PPP SI PUO' CREARE UN INVESTIMENTO SU MISURA SUL COMUNE. LA CONVENZIONE CONSIP
Può VARIARE GLI INVESTIMENTI DENTRO «CANALI» FISSI**

ASIMMETRIA INFORMATIVA E CONOSCENZA DEI COSTI

PPP – Proposta AeB

Nel PPP AeB il PEF evidenzia chiaramente:

- I costi per effettuare gli investimenti (computo metrico);
- I costi operativi puntuali (energia e manodopera)
- Il costo del capitale investito

Inoltre il contratto non presenta particolari complessità interpretative ed è definibile in sede di proposta. Ogni specifica tecnica e gestionale (non le logiche contrattuali) della convenzione/capitolato CONSIP è inseribile nella convenzione del PPP. Non è vero il viceversa.

Convenzione CONSIP

Nella convenzione CONSIP si crea potenzialmente una asimmetria informativa fra il gestore del servizio e il Comune che conosce solo il canone pagato annualmente e non gli effettivi costi (di capitale e operativi) del gestore come in un appalto classico.

Inoltre il contratto è scritto da terzi e non concordato. La sua applicazione pertanto rischia di scontare la poca conoscenza di un documento di circa 130 pagine da parte della PA che non ha potuto definirne i contorni

**NEL PPP SI PUO' CREARE UN INVESTIMENTO SU MISURA SUL COMUNE. LA CONVENZIONE CONSIP
Può VARIARE GLI INVESTIMENTI DENTRO «CANALI» FISSI**

5

POSSIBILITA' DI OFFRIRE INVESTIMENTI AGGIUNTIVI IN CORSO DI GESTIONE

PPP – Proposta AeB

Il PPP è un rapporto di lunga durata e necessariamente deve essere avviato con un partner di fiducia. Nel corso del servizio il privato e/o il Comune possono proporre investimenti aggiuntivi anche a fronte di nuove tecnologie che dovessero emergere, posti i limiti del 50% del valore della concessione imposti dal Codice. Tali investimenti andranno a ridefinire il valore del corrispettivo solo nella misura in cui non «supportati» dal risparmio gestionale. Il PEF regolerà tale sistema e permetterà alle parti la piena conoscenza dei costi che si accollerranno le parti.

Convenzione CONSIP

Nella convenzione CONSIP il privato garantisce investimenti per raggiungere il livello di risparmio energetico e di miglioramento tecnologico promesso. Non vi sono altre componenti di investimento inseribili se non un 10% di extracanone richiedibile e pagabile dall'Ente. E' un contratto rigido come tutti i contratti di appalto classici.

IL PPP E' UN CONTRATTO FLESSIBILE. L'APPALTO E' PER SUA NATURA RIGIDO E CONNESSO ALLE PRESTAZIONI INIZIALMENTE PREVISTE.

6

ADEGUAMENTO INFLATTIVO E «RICARICO» SUGLI INVESTIMENTI

PPP – Proposta AeB

Proprio per la «trasparenza» dei conti in un PPP, il canone viene adeguato annualmente tenendo conto che una parte dei costi sostenuti dal privato (oneri finanziari e ammortamenti) non subiscono l'impatto dell'andamento dei prezzi perché determinati dalle condizioni di investimento iniziale. Per tale motivo, il canone/corrispettivo annuo viene adeguato all'andamento del costo dell'energia e dell'inflazione al netto di tale quota che viene «sterilizzata».

Convenzione CONSIP

Nella convenzione CONSIP sono previsti investimenti per raggiungere il livello di efficientamento offerto dall'aggiudicatario, tuttavia non essendoci una quantificazione di tali investimenti alla luce della «standardizzazione» nazionale del contratto, la quota di investimenti è ripagata con un aumento dei costi di manutenzione (che infatti risultano molto più alti dei dati di mercato, tra 15 e 40 € a pl), che tuttavia sono inflazionati trimestralmente. Pertanto il modello CONSIP, in virtù della non trasparenza del modello di business sotteso, inflaziona costi che non subiscono l'impatto effettivo dell'inflazione.

IL PPP E' UN CONTRATTO FLESSIBILE. L'APPALTO E' PER SUA NATURA RIGIDO E CONNESSO ALLE PRESTAZIONI INIZIALMENTE PREVISTE.

CONCLUSIONI

Come indicato in premessa, **il presente documento è predisposto senza conoscere i valori economici e prestazionali (efficientamento) di un possibile PDI CONSIP**, pertanto non è possibile ricostruire una sorta di «PEF Simulato» CONSIP per verificare la redditività differenziale.

E' tuttavia possibile affermare che:

- **Il Contratto di PPP è ontologicamente diverso dal contratto di appalto CONSIP:** nel PPP si ha una responsabilizzazione e una consegna «chiavi in mano» del servizio. Nel modello CONSIP si affidano singole prestazioni in modalità integrata, ma senza trasferimento di una responsabilità complessiva sull'impianto.
- Pertanto **i due contratti rispondono a esigenze diverse:** il Contratto CONSIP è un appalto di servizi «potenziato» con alcuni interventi di efficientamento previsti e risponde meglio ad una esigenza di «mantenimento» per impianti già sottoposti ad interventi e quindi ad un livello medio di efficienza, ma non sopporta investimenti «pesanti». Il PPP è più utile dove la quota investimenti è maggiore e rilevante e quindi i rischi da trasferire maggiori
- **Il Contratto di PPP è più trasparente in termini di costi e conti e «verificabile» sul mercato.** La convenzione CONSIP è complessa, poco trasparente (il Comune conosce solo i canoni e il loro spaccettamento) oltre che meno flessibile, perché rispondente ad una logica di servizio e non di investimento.

Ove si disponesse di preventivi informali dell'affidatario CONSIP ci si rende disponibili a valutazioni anche economiche sui due possibili strumenti